DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5

Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno

Ai fini del completamento delle attivita' in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Versione in vigore dal 1 giugno 2005, non più in vigore dal 1 marzo 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-protezione-civile/art-5-bonifica-del-bacino-idrografico-del-fiume-sarno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it